

Direzione Centrale Entrate

Roma, 23/01/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 12

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Importo dei contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.**

SOMMARIO: *Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.*

L'ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2015 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente

decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (0,35) (2)	€ 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (0,39) (2)	€ 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (0,48) (2)	€ 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25) (2)	€ 1,02 (0,25) (2)

comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (0,35) (2)	€ 1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,68 (0,39) (2)	€ 1,69 (0,40) (2)

oltre € 9,59	€ 9,59	€ 2,05 (0,48) (2)	€ 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (0,25) (2)	€ 1,09 (0,25) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpl	1,03%	0,051584	1,15%	0,057250
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,065607	1,31%	0,065215
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,010016	0,20%	0,009956
TOTALE	19,9675 %	1,000000	20,0875 %	1,000000

con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpl	1,03%	0,048204	1,15%	0,053519
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000

INAIL	1,31%	0,061308	1,31%	0,060966
Contributo addizionale	1,40%	0,065520	1,40%	0,065154
Fondo garanzia tratt.	0,20%	0,009360	0,20%	0,009308
fine rapporto	21,3675%	1,000000	21,4875%	1,000000
TOTALE				

Normativa di riferimento

- art. 2 **legge 28/06/2012, n. 92**: la DS è sostituita dall'ASpl (Assicurazione Sociale per l'Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- art.2, comma 28, **legge 28 giugno 2012, n. 92**: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale;
- articolo unico, comma 769, **legge 27/12/2006, n. 296** (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
- articolo unico, comma 361 e 362, **legge 23/12/2005, n. 266** (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- art. 120 **legge 23/12/2000, n. 388** (Finanziaria 2001): ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
- art. 49 **legge 23/12/1999, n. 488** (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall' art. 43 della **legge 28/12/2001 n. 488** (Finanziaria 2002).
- art. 45, comma 3, **D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione): a decorrere dall'1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- art. 3, comma 1 e 3, **legge 23/12/1998 n. 448**: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
- art. 36, comma 1, **D.Lgs. 446/97**: per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
- art. 27, comma 2-bis, **legge 28/02/1997, n. 30**: l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

Il Direttore Generale
Nori